



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 03/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 26 giugno 2014, n. 184

L. 241/90 e smi D.Lgs 152/06 e s.m.i. e L.R. 18/12 e DGR 1748/2013. Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale. Potenziamento dell'impianto di depurazione di Ceglie Messapica (Br) 1607400301. Proponente Acquedotto Pugliese s.p.a. Via Cognetti 36 - Bari.

L'anno 2014 addì 26 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg. per la VIA (ex R.R. 10/2011, art. 1, comma 6, e art. 1, comma 4) ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

Con nota prot. 80195 del 19 luglio 2013 acquisita al prot. A00_089_7722 del 01 agosto 2013, AQP SpA ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di "Potenziamento dell'impianto di depurazione di Ceglie Messapica (BR)", trasmettendo elaborati il progetto definitivo dell'intervento, una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, una relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, quadro autorizzativo inerente il progetto.

Con nota prot. 97011 del 17 settembre 2013 acquisita al prot. A00_089_9258 del 20 ottobre 2013 AQP SpA integrava l'istanza di cui al punto precedente trasmettendo le attestazioni di avviso di deposito ai fini della pubblicazione, tanto in ossequio ai disposti di cui alla DGR 1748/2013.

Con nota prot. A00_089_9610 del 15 ottobre 2013, l'Ufficio, espletata la verifica di completezza formale della documentazione inviata, comunicava il formale avvio del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul portale web della Regione Puglia e richiedeva ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale l'espressione del parere entro il termine di 45 giorni: Provincia di Brindisi, Comune di Ceglie Messapica, Consorzio di Bonifica Arneo, Consorzio di Gestione di torre Guaceto, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Soprintendenza per i beni archeologici, Autorità di Bacino, Autorità idrica Pugliese, ARPA Puglia, ASL Brindisi, Servizi regionali Urbanistica, Assetto del Territorio, Tutela delle Acque, Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Rischio industriale.

Con nota prot. 16499 del 18 ottobre 2013 acquisita al prot A00_089_1695 del 14 febbraio 2014, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto esprimeva parere favorevole all'intervento, per quanto di competenza.

Con nota prot. 113995 del 30 ottobre 2013 acquisita al prot. A00_089_10381 del 07 novembre 2013 AQP trasmetteva il parere con indicazioni espresso dal Ministero dell'ambiente (prot. 52456/TRI del 23 ottobre 2013) di conformità alle disposizioni della Direttiva 91/271/CE con prescrizioni.

Con nota prot. 114189 del 30 ottobre 2013 acquisita al prot. A00_089_10297 del 05 novembre 2013, trasmetteva "integrazione documentale spontanea alla relazione di identificazione degli impatti ambientali attesi nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA "

Con nota prot. 14637 del 06 novembre 2013 acquisita al prot. A00_089_10680 del 14 novembre 2013, l'Autorità di Bacino ha trasmesso la propria nota prot 5522 del 22 aprile 2014 con cui comunicava al proponente che l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PAI.

Con nota prot. A00_079_10843 del 8 novembre 2013 acquisita al prot. A00_089_10687 del 14 novembre 2013 il Servizio Urbanistica ha evidenziato la necessità di acquisire integrazioni documentali scritto-grafiche ai fini dell'espressione del proprio parere. AQP ha riscontrato con nota prot 131046 del 12 dicembre 2013 acquisita al prot A00_089_579 del 20 gennaio 2014

Con nota prot. A00_169_4918 del 19 novembre 2013 acquisita agli atti della seduta del Comitato VIA regionale del 19 novembre 2013, l'Ufficio Inquinamento e grandi impianti del Servizio Rischio Industriale ha comunicato che, in ragione dell'imminente recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE con conseguente espressa esclusione dal campo di applicazione AIA degli impianti di depurazione di acque reflue urbane dotate di sezione impiantistica di trattamento rifiuti liquidi l'Ufficio ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale e che restano salvi gli altri pareri/atti di competenza provinciale necessari all'esercizio degli impianti con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico.

Con nota prot. n. 3906-G-13 del 25 novembre 2013 acquisita al prot. A00_089_11153 del 27 novembre 2013 il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto trasmetteva il proprio parere negativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto. Detto parere veniva trasmesso al proponente con nota A00_089_398 del 14 gennaio 2014 che lo controdeduceva con propria nota prot 5027 del 20 gennaio 2014 acquisita al prot A00_089_877 del 27 gennaio 2014.

In data 28 novembre 2013 il proponente è stato audito dal Comitato Regionale per la VIA. Il Comitato ha richiesto per tutti i depuratori in corso di valutazione integrazioni documentali

Con nota prot. 97011 del 17 settembre 2013 acquisita al prot. A00_0899258 del 20 ottobre 2013 AQP SpA integrava l'istanza di cui al punto precedente trasmettendo le attestazioni di avviso di deposito ai fini della pubblicazione, tanto in ossequio ai disposti di cui alla DGR 1748/2013.

Con nota prot. A00_0899610 del 15 ottobre 2013, l'Ufficio, espletata la verifica di completezza formale della documentazione inviata, comunicava il formale avvio del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul portale web della Regione Puglia e richiedeva ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale l'espressione del parere entro il termine di 45 giorni: Provincia di Brindisi, Comune di Ceglie Messapica, Consorzio di Bonifica Arneo, Consorzio di Gestione di torre Guaceto, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Soprintendenza per i beni archeologici, Autorità di Bacino, Autorità idrica Pugliese, ARPA Puglia, ASL Brindisi, Servizi regionali Urbanistica, Assetto del Territorio, Tutela delle Acque, Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Rischio industriale.

Con nota prot. 16499 del 18 ottobre 2013 acquisita al prot A00_089_1695 del 14 febbraio 2014, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto esprimeva parere favorevole all'intervento, per quanto di competenza.

Con nota prot. 113995 del 30 ottobre 2013 acquisita al prot. A00_089_10381 del 07 novembre 2013 AQP trasmetteva il parere con indicazioni espresso dal Ministero dell'ambiente (prot. 52456/TRI del 23 ottobre 2013) di conformità alle disposizioni della Direttiva 91/271/CE con prescrizioni.

Con nota prot. 114189 del 30 ottobre 2013 acquisita al prot. A00_089_10297 del 05 novembre 2013, trasmetteva "integrazione documentale spontanea alla relazione di identificazione degli impatti ambientali attesi nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA"

Con nota prot. 14637 del 06 novembre 2013 acquisita al prot. A00_08910680 del 14 novembre 2013, l'Autorità di Bacino ha trasmesso la propria nota prot 5522 del 22 aprile 2014 con cui comunicava al proponente che l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PAI.

Con nota prot. A00_079_10843 del 8 novembre 2013 acquisita al prot. A00_089_10687 del 14 novembre 2013 il Servizio Urbanistica ha evidenziato la necessità di acquisire integrazioni documentali scritto-grafiche ai fini dell'espressione del proprio parere. AQP ha riscontrato con nota prot 131046 del 12 dicembre 2013 acquisita al prot A00_089_579 del 20 gennaio 2014 Con nota prot. A00_169_4918 del 19 novembre 2013 acquisita agli atti della seduta del Comitato VIA regionale del 19 novembre 2013, l'Ufficio Inquinamento e grandi impianti del Servizio Rischio Industriale ha comunicato che, in ragione dell'imminente recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE con conseguente espressa esclusione dal campo di applicazione AIA degli impianti di depurazione di acque reflue urbane dotate di sezione impiantistica di trattamento rifiuti liquidi l'Ufficio ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale e che restano salvi gli altri pareri/atti di competenza provinciale necessari all'esercizio degli impianti con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico.

Con nota prot. n. 3906-G-13 del 25 novembre 2013 acquisita al prot. A00_089_11153 del 27 novembre 2013 il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto trasmetteva il proprio parere negativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto. Detto parere veniva trasmesso al proponente con nota A00_089_398 del 14 gennaio 2014 che lo controdeduceva con propria nota prot 6027 del 20 gennaio 2014 acquisita al prot A00_089377 del 27 gennaio 2014.

In data 28 novembre 2013 il proponente è stato audito dal Comitato Regionale per la VIA. Il Comitato ha richiesto per tutti i depuratori in corso di valutazione integrazioni documentali

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza, ha attestato di non dover conseguire alcuna autorizzazione.

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede Conferenza di Servizi e dei relativi esiti LETTE le osservazioni rese dal Servizio Risorse idriche trasmesse con nota prot A00_075_2482 del 29 maggio 2014;

PRECISATO, con riferimento alle prescrizioni formulate nel parere reso dal Comitato e dagli altri soggetti con competenze ambientali intervenuti nel procedimento, che, lette le controdeduzioni formulate dal proponente e in considerazione dei contenuti espressi nella nota richiamata al punto precedente, le prescrizioni formulate dal Comitato devono ritenersi confermate;

PRECISATO altresì che il presente provvedimento reso ai sensi della Legge Regionale 11/01 e smi è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento proposto e che il parere relativo alla verifica di assoggettabilità è da ritenersi espresso per il livello di

progettazione prescritto dalla normativa

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, la proposta progettuale consistente nel potenziamento dell'esistente depuratore a servizio dell'agglomerato di Ceglie Messapica, non determina impatti significativi e negativi sull'ambiente, fermo restando il rispetto delle prescrizioni espresse nel corso del procedimento;

RITENUTO, per tutto quanto sopra considerato, di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale VIA il progetto di che trattasi

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere, in conformità a quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi e in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15 aprile 2014, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'intervento "Progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ceglie Messapica (BR) per tutte le motivazioni ivi espresse e a condizione che si rispettino le prescrizioni ivi indicate intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate
- di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;
- di obbligare il proponente a conformare la realizzazione dell'intervento agli elaborati progettuali e alla documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti

- di obbligare il proponente a dare espressamente e puntualmente evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti nonché dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15 aprile 2014 come nelle previsioni di cui agli artt. 54 e 55 del DPR 207/2010, nella verifica di compatibilità (art. 52 c. 1 lett. d) del DPR 207/2010
- di obbligare il proponente a conformarsi alle prescrizioni formulate nei pareri espressi dagli enti ed acquisiti al procedimento, che qui si intendo puntualmente richiamati;
- di obbligare altresì il proponente ad acquisire il parere igienico sanitario da parte della ASL territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori;
- di stabilire che nel provvedimento di approvazione del progetto sia dia atto dell'avvenuta conformazione del progetto alle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento - di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento,
- di precisare che il presente provvedimento:
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non contemplati nell'ambito del procedimento ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi ove necessarie
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale
 - fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo
 - fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi - di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura del Servizio Ecologia;
- di trasmettere il presente provvedimento
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - Provincia di Brindisi, Comune di Ceglie Messapica, Consorzio di Bonifica "Arneo", Consorzio di gestione Torre Guaceto, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Soprintendenza per i beni archeologici, Autorità di Bacino, Autorità idrica Pugliese, ARPA Puglia, ASL Brindisi, Servizi regionali Urbanistica, Assetto del Territorio, Tutela delle Acque, Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Rischio industriale e Foreste;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. facciate sul Portale

Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione puglia.it>.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Caterina Dibitonto